



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Sent. 2888/20

Cronologico 32541/20

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED], all'esito della discussione  
orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 79/2019 del Ruolo Generale vertente

TRA

[REDACTED] (Avv. Erasmo Tarantino)

*ricorrente*

CONTRO

INPS (Avv. [REDACTED])

*resistente*

**MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 05 OTTOBRE 2020, DEL SEGUENTE**

**DISPOSITIVO:**

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente  
pronunciando:

◇ accoglie il ricorso e condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle  
spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, e  
distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.

**E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:**

Premesso che con ricorso depositato il 04/01/2019 la parte ricorrente chiedeva  
accertarsi l'illegittimità della compensazione effettuata dall'INPS per € 8.900,90

22

comunicatole dall'INPS il 30/08/2018;

premesso che l'ente previdenziale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;

pacifico, in punto di fatto, che il ricorrente goda di una pensione di inabilità con decorrenza aprile 2016, ed è altrettanto pacifico che ha percepito a titolo di assegno mensile di assistenza delle somme indebite per motivi reddituali nel periodo tra febbraio 2011 e dicembre 2014 per un totale di € 11.223,54, né il ricorrente ha contestato in alcun modo l'esistenza del debito a suo carico, limitandosi a censurare le modalità con le quali l'INPS ha deciso di recuperare l'indebito, in particolare lamentando l'illegittimità della compensazione sugli arretrati della pensione di inabilità, ritenendolo credito impignorabile e la compensazione operata dall'ente contraria all'art. 1246 n.3 c.c.;

ritenuto che anche in ordine agli indebiti derivanti da prestazioni di sostegno al reddito è possibile fare ricorso, in ordine di prevalenza, agli strumenti di recupero diretto stabiliti per le prestazioni pensionistiche, a condizione che il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati su una prestazione sorta con lo stesso titolo;

osservato che l'indebito recuperato dall'INPS mediante la compensazione ha per oggetto somme corrisposte a diverso titolo di assegno mensile di assistenza (cfr. Cass. n.16349/2007) e la reciproca relazione di debito-credito tra origine da rapporti diversi;

ritenuto che nel caso di specie non può essere applicata la disciplina della compensazione impropria;

rilevato che deve essere dichiarata la dedotta impignorabilità del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, vigendo il divieto di cui all'art. 1246 n.3 c.c.;



considerato che illegittima, allora deve reputarsi la compensazione operata  
dall'Istituto;

accolto dunque il ricorso, le spese seguono la soccombenza;

per questi motivi

decide come in epigrafe.

◇

Palermo, 05/10/2020.

**IL GIUDICE ONORARIO**

